

Le detrazioni si riducono con l'aumentare del reddito

Un aiuto aggiuntivo per chi ha almeno 75 anni di età

PAGINA A CURA DI
Luciano De Vico

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente previste dall'articolo 13 del Tuir spettano anche ad alcuni redditi assimilati, come i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, le borse di studio, le collaborazioni coordinate e continuative, le congrue dei sacerdoti, le erogazioni dei fondi pensione, i compensi dei lavoratori socialmente utili.

I criteri di calcolo dipendono da due variabili: il numero dei giorni lavorati e il reddito complessivo. Il primo dato è riportato al punto 3 del modello Cud rilasciato dal sostituto d'imposta e va indicato al rigo C4, colonna 1, del 730/2013. In caso di più Cud, occorre prestare attenzione alle indicazioni fornite nelle annotazioni per non conteggiare due volte i giorni relativi al medesimo periodo di lavoro.

Il reddito complessivo, invece, rappresenta un parametro che il datore di lavoro può non conoscere, a meno che il dipendente non glielo abbia comunicato, per cui, in presenza di ulteriori redditi oltre a quelli di lavoro dipendente, il contribuente potrebbe essere costretto a restituire parte o tutta la detrazione calcolata dal sostituto

nella determinazione dell'Irpef da conguaglio. La detrazione per redditi di lavoro dipendente decresce infatti, fino ad annullarsi, all'aumentare del reddito complessivo, che si calcola tenendo conto del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e al netto del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

In presenza di un reddito complessivo inferiore o uguale a 8mila euro spetta una detrazione fissa (nel senso che non è rapportata alla durata del rapporto di lavoro) di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 per quelli a tempo determinato. A questo proposito si ricorda che il sostituto d'imposta, in caso di periodo di lavoro inferiore all'anno, potrebbe avere ridotto la detrazione minima, per cui il contribuente, con la compilazione del 730, ha la possibilità di recuperare la differenza che gli spetta.

Se il datore di lavoro non ha rilasciato il Cud, come nel caso dei privati che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, il numero dei giorni per cui spettano le detrazioni deve essere calcolato tenendo conto che vanno sempre comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre non sono conteggiate le giornate per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, come quelle di aspettativa senza retribuzione. Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, come il part time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Per i contratti a tempo indeter-

minato, quindi, si parte sempre da 365 giorni (anche per gli anni bisestili), mentre per quelli a tempo determinato va considerato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro.

Pensionati

Anche pensionati hanno diritto a una detrazione determinata in funzione del periodo dell'anno in cui percepiscono la pensione e del reddito complessivo con le stesse regole della detrazione per lavoro dipendente. Il Cud rilasciato dall'ente pensionistico indica il numero dei giorni per cui spetta la detrazione, che va riportato nel modello 730 al rigo C4, colonna 2.

Ai pensionati con almeno 75 anni sono attribuite detrazioni maggiori, così come è più elevato l'ammontare della detrazione minima che spetta in presenza di un reddito inferiore o uguale a 7.500 euro (7.750 euro per gli over 75), indipendentemente dal numero dei giorni, pari rispettivamente a 690 euro e a 713 euro.

Le detrazioni di lavoro dipendente e di pensione possono coesistere, purché non si riferiscano al medesimo periodo, in quanto la loro non cumulabilità è riferita alle medesime giornate in cui i due redditi (di lavoro dipendente e di pensione) sono percepiti. Il calcolo delle detrazioni spetta al soggetto che presta assistenza fiscale, il quale le riporta ai righe 25 e 26 del 730-3.

Al coniuge separato o divorziato che percepisce un assegno periodico, deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga, spetta una detrazione di importo pari a quella dei pensionati con meno di 75 anni da calcolarsi in misura fissa, vale a dire senza rapporto al numero dei giorni.

I compensi. Lavoro autonomo o d'impresa

Premiati assimilati e occasionali

La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del Tuir risulta applicabile oltre che ai titolari di redditi d'impresa minore e di lavoro autonomo abituale (i quali, come noto, essendo in possesso di partita Iva non possono presentare il modello 730), anche ai contribuenti che hanno percepito compensi di lavoro autonomo o d'impresa occasionali (classificati tra i redditi diversi da indicare nel rigo D5), altri redditi di lavoro autonomo (come i diritti d'autore e d'inventore da indicare nel rigo D3) ovvero in

presenza di alcune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (da indicare nel quadro C, sezione II).

Gli assimilati in questione sono i compensi derivanti dall'attività libero professionale intramuraria, le indennità per pubbliche funzioni e per cariche elettive, le rendite vitalizie e a tempo determinato, e ad altri assegni periodici, con esclusione di quello corrisposto al coniuge separato o divorziato.

Spetta al soggetto che presta assistenza fiscale calcolare la detra-

zione (riportata al rigo 27 del 730-3), che sarà commisurata al reddito complessivo del dichiarante, compreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e al netto del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Nel caso in cui allo stesso contribuente si rendano applicabili anche altre tipologie di detrazioni (ad esempio, quella per redditi di lavoro dipendente o pensione) sarà presa in considerazione quella più favorevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condizioni e calcoli

Le detrazioni per dipendenti e pensionati e altri introiti assimilati: limiti di reddito e calcolo degli importi

DETRAZIONE PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTI E ASSIMILATI

Reddito complessivo	Importo detrazione
Non superiore a euro 8.000	1.840
Compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
Compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.338 \times \frac{55.000 - (\text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre euro 55.000	0

DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

Soggetti di età inferiore a 75 anni	
Reddito complessivo	Importo detrazione
Non superiore a euro 7.500	1.725
Compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
Compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - (\text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre euro 55.000	0
Soggetti di età pari o superiore a 75 anni	
Reddito complessivo	Importo detrazione
Non superiore a euro 7.750	1.783
Compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
Compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre euro 55.000	0

DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

Reddito complessivo	Importo detrazione
Non superiore a euro 4.800	1.104
Compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{50.200}$
Oltre euro 55.000	0



Il trattamento. Bonus nell'area Ue

Sui fondi pensione deducibilità senza frontiere

**Michela Magnani
Aurora Cela**

I contributi alle forme pensionistiche complementari risultano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro e vanno riportati nelle caselle da E27 a E31 del modello 730/2013.

La deduzione indicata consegue dal combinato disposto dell'articolo 8 del Dlgs 252/2005 e dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis del Tuir. Alle stesse condizioni sono deducibili anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati Ue e in quelli aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Il Dlgs 252/2005 prevede, inoltre, una norma favorevole per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, intendendosi per essi quei soggetti che, a tale data, non risultavano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente

di previdenza obbligatoria. Con riferimento a tali lavoratori è prevista la possibilità di dedurre contributi, per un importo anche superiore a 5.164,57 euro, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi (cioè fino al 25° anno d'iscrizione al fondo). La deduzione spettante in questo periodo è pari all'importo ordinario di 5.164,57 euro incrementato di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni d'iscrizione.

In ogni caso, la maggiore deduzione rispetto a quella ordinaria non può superare i 2.582,29 euro all'anno (per un massimo di contributi deducibili a partire dal sesto anno di iscrizione al fondo pari a 7.746,86 euro).

Le istruzioni al modello 730/2013 ricordano che il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righe in commento se non ha contributi per previdenza complementare da far va-

lere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, ad esempio, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme integrative, il contribuente sia in possesso di un Cud 2013 in cui non sia certificato alcun importo al punto 121.

Diverso è il caso di un dipendente che abbia aderito sia ad un fondo di categoria, sia ad un fondo aperto. In questa ipotesi, oltre ai versamenti dei contributi nell'ambito del rapporto di lavoro, il dipendente avrà versato autonomamente altri contributi. In tal caso, il dipendente potrà dedurre questi contributi con il modello 730/2013 nel limite dell'importo che, sommato a quello dichiarato nella casella 120 del Cud, non superi la soglia dei 5.164,57 euro prevista dalla norma, salva l'ipotesi in cui il contribuente non sia un lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e possagode-re della maggiore deduzione prima rappresentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dichiarazione

Doppia iscrizione. Nell'esempio, il caso di un lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e iscritto al fondo di previdenza complementare nel 2007. Negli anni dal 2007 al 2011 compresi, il lavoratore ha versato 5 mila euro di contributi a un fondo chiuso di

previdenza complementare (1.000 ogni anno). Nell'anno 2012, ha versato nel fondo chiuso di categoria 3.700 euro e nello stesso anno ha deciso di aderire ad un fondo aperto, versando 2.300 euro. La compilazione dei modelli Cud/13 e 730/13 sarà la seguente:

MODELLO CUD 2013

Versati nell'anno	Eccedenti	Importo totale	Differenziale	Anni residui
122	123	124	125 20.823	126 19

MODELLO 730/2013

E28 LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE		3.700,00	2.300,00
E29 CONTRIBUTI DEI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI			

A seguito di queste rappresentazioni, il Caf dedurrà interamente dal reddito imponibile del contribuente i

contributi autonomamente versati (e, quindi, anche la parte eccedente l'importo di 5.164,57 euro)



Il confronto sulla cassa integrazione in deroga**L'IMPEGNO****Tavolo a palazzo Chigi**

Il tavolo sulla Cig in deroga si sposterà a palazzo Chigi la prossima settimana. Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, si è impegnato a chiedere al premier Monti e al ministro Grilli una riunione per lunedì o martedì prossimi per approfondire il problema anche sulla base di una serie di dati e analisi in corso di elaborazione

IL MONITORAGGIO**Selettività sulle domande**

Tra i temi sollevati c'è quello del monitoraggio sulle autorizzazioni fatte dalle Regioni alle richieste di cassa che, solo in un secondo momento, arrivano all'Inps per il pagamento. Oltre ad affrontare l'emergenza risorse si vuole garantire un controllo effettivo su questo ammortizzatore sociale

LE CIFRE**2,3 miliardi****Il riferimento del 2012**

Le risorse finanziarie per sostenere la cassa integrazione e la mobilità in deroga quest'anno non potranno essere inferiori ai 2,3 miliardi erogati nel 2012, secondo quanto riferito ieri dal ministro del Lavoro ai sindacati e ai rappresentanti delle Regioni

1,6 miliardi**Le risorse certe**

Per ora le risorse certe (non più sufficienti) sono circa 1,6 miliardi (800 milioni dal Fondo per l'occupazione e circa 730 milioni dal Fondo sociale europeo). Le Regioni, stimando un +25% medio annuo di richieste di cassa in deroga avevano stimato a inizio aprile un fabbisogno di 2,75 miliardi

Ammortizzatori. Il ministro dell'Economia: rifinanziamento possibile con il Dl debiti ma si trovino le coperture

Risorse Cig, tavolo a Palazzo Chigi

Davide Colombo
Giorgio Pogliotti
ROMA

Il tavolo sull'emergenza risorse per finanziare la cassa integrazione e la mobilità in deroga per il 2013 si sposta a Palazzo Chigi, probabilmente agli inizi della prossima settimana. È questo il risultato dell'incontro di ieri pomeriggio tra il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e i rappresentanti di sindacati e Regioni. Il ministro s'è impegnato a chiedere al presidente del Consiglio, Mario Monti, e al ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, una nuova riunione per approfondire il problema anche sulla base di nuovi dati e analisi in corso di elaborazione all'Inps per fotografare meglio i flussi di domanda e i soggetti beneficiari (si stima una crescita delle richieste di cassa in deroga di molti studi professionali).

Il ministro ha confermato il suo impegno per una soluzione concreta, ammettendo che

quest'anno difficilmente si potrà scendere sotto il livello di risorse finanziarie erogate nel 2012, pari a 2,3 miliardi. Ma ha anche escluso che il Governo possa agire con nuovi provvedimenti di urgenza. Fornero ha invece sottolineato l'importanza del decreto sblocca debiti all'esame della Camera, un provvedimento che ha una notevole portata macroeconomica e darà la necessaria liquidità per far ripartire molte attività economiche già nella seconda parte dell'anno. Proprio nel decreto sui pagamenti della Pa, ha spiegato il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, può entrare il rifinanziamento della Cig in deroga, ma

I SINDACATI

Cgil, Cisl e Uil quantificano in 2,7 miliardi la dote necessaria nel 2013. Bonanni: abbiamo chiesto di inserirla nel Def

occorre trovare una copertura che non può essere i 7 miliardi previsti per il pagamento dei debiti in conto capitale. Le parti sociali hanno spiegato nel corso dell'incontro di non essere disponibili ad utilizzare una quota delle risorse assegnate ai fondi interprofessionali per finanziare la Cig in deroga (la capienza sarebbe comunque insufficiente, 180-200 milioni). Il ministro Fornero, ha però insistito sui criteri di selettività da rispettare per l'autorizzazione della Cig da parte delle Regioni, dopo che il co-finanziamento è venuto meno nel 2012 e l'onere è interamente a carico dello Stato.

Intanto cresce la pressione dei sindacati che, avendo quantificato in 2,7 miliardi la dote complessivamente necessaria per gli ammortizzatori in deroga, minacciano mobilitazioni in assenza di risposte da parte del governo sul finanziamento del miliardo e mezzo mancante. Le risorse aggiuntive «vanno cerca-

te nelle spese militari già programmate, dalle risorse finanziarie e dai grandi patrimoni», propone la leader Cgil, Susanna Camusso, che avverte il Governo: «Nessuno pensi di prenderle da quelle per il lavoro». In mattinata la Camusso ha partecipato insieme ai leader di Cisl e Uil ad un presidio davanti a Montecitorio, successivamente i tre sono stati ricevuti dai presidenti di Senato e Camera, rispettivamente, Pietro Grasso e Laura Boldrini. «Abbiamo chiesto di usare il sistema più semplice, cioè che le risorse vadano nel Def», spiega il numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni. «Si può intervenire con una variazione al bilancio 2013 e questo lo può fare solo la presidenza del Consiglio», sostiene **Giuglielmo Loy** (Uil), che al termine dell'incontro con la Fornero aggiunge: «c'è l'impegno a far sì che sia il governo nella sua interezza a trovare una soluzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'effetto della legge di stabilità

Rebus scadenze per adeguare i fondi di solidarietà

Matteo Prioschi

Le parti sociali che devono dare vita o adeguare i **fondi di solidarietà bilaterali** destinati a fornire sussidi di sostegno al reddito nei settori non coperti dalla Cigs non solo devono fare i conti con uno strumento non facile da mettere a punto e con la carenza di risorse determinata dalla crisi economica. La stessa riforma Fornero del mercato del lavoro che ha introdotto l'obbligo, così come modificata dalla legge di stabilità, contiene delle incongruenze per quanto riguarda le scadenze da rispettare.

Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 92/2012 inizialmente prevedeva l'obbligo, per le parti sociali, di sottoscrivere accordi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa (quindi entro il 17 gennaio 2013). In alternativa, sempre entro quella data era possibile adeguare alla nuova normativa i fondi bilaterali già esistenti (comma 14 dell'articolo 3). In caso di mancato rispetto di queste scadenze, il comma 19 prevedeva la possibilità, a partire dal 31 marzo, di creazione a opera del ministero del Lavoro di un fondo di solidarietà residuale in cui dovrebbero confluire i lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti dei settori che non si sono adeguati alla normativa.

A dicembre, il comma 251 della legge di stabilità (228/2012) ha prorogato la scadenza contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 29/2012: le parti sociali hanno a disposizione non più sei mesi ma un anno di tempo (a partire dal 18 luglio 2012) per adeguarsi alla norma e istituire i

fondi di solidarietà bilaterali. Una proroga concessa alla luce del fatto che nessun settore sarebbe stato in grado di rispettare il termine di gennaio. Però al contempo non sono state aggiornate anche le altre due scadenze. Quindi, nella versione attuale della legge 92/2012, i termini per adeguare i fondi bilaterali già esistenti a cui fa riferimento il comma 9 sono già scaduti. E, sempre stando alla norma, il ministero del Lavoro, con decreto di natura non regolamentare, potrebbe già istituire i fondi di solidarietà residuale per i settori che non si sono adeguati.

Una previsione, quest'ultima, che si scontra con la proroga concessa modificando il termine da rispettare per la creazione dei nuovi fondi che scade il prossimo 18 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione



Il Sole 24 ORE di ieri ha fatto il punto sul percorso di adeguamento a quanto previsto dalla riforma Fornero: nonostante la proroga concessa, diversi settori sono ancora alle prime fasi e difficilmente riusciranno a rispettare il termine del 18 luglio

Domani click day dell'Italia

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.

AGENZIA VERBALE DELLA CARRIERA E DELL'ACCELERAZIONE, VIBROTECH E ATTIVITÀ OPERATIVE

RECLUTAMENTO E SELEZIONE PERSONALE

INFORMAZIONI E SERVIZI

CONCORSI E SELEZIONI

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

RELAZIONI INDUSTRIALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

RELAZIONI PUBBLICHE

RELAZIONI UNIVERSITÀ

RELAZIONI POLITICHE

RELAZIONI ECONOMICHE

RELAZIONI SOCIALI

RELAZIONI CULTURALI

RELAZIONI ARTISTICHE

RELAZIONI SCIENTIFICHE

RELAZIONI TECNICHE

RELAZIONI LEGALISTICHE

RELAZIONI MEDICHE

RELAZIONI VETERINARIE

RELAZIONI FARMACOLOGICHE

RELAZIONI CHIRURGICHE

RELAZIONI ODONTOLOGICHE

RELAZIONI OPTICHE

RELAZIONI FARMACIA

RELAZIONI LABORATORIO

RELAZIONI ANALISI

RELAZIONI DIAGNOSTICHE

RELAZIONI TERAPEUTICHE

RELAZIONI PREVENIVE

RELAZIONI SANITARIE

RELAZIONI ASSISTENZIALI

RELAZIONI EDUCATIVE

RELAZIONI RICERCHE

RELAZIONI INNOVATIVE

RELAZIONI DIGITALI

RELAZIONI SMART

RELAZIONI GREEN

RELAZIONI SOSTENIBILI

RELAZIONI RESPONSABILI

RELAZIONI ETICHE

RELAZIONI SOCIALI

RELAZIONI CULTURALI

RELAZIONI ARTISTICHE

RELAZIONI SCIENTIFICHE

RELAZIONI TECNICHE

RELAZIONI LEGALISTICHE

RELAZIONI MEDICHE

RELAZIONI VETERINARIE

RELAZIONI FARMACOLOGICHE

RELAZIONI CHIRURGICHE

RELAZIONI ODONTOLOGICHE

RELAZIONI OPTICHE

RELAZIONI FARMACIA

RELAZIONI LABORATORIO

RELAZIONI ANALISI

RELAZIONI DIAGNOSTICHE

RELAZIONI TERAPEUTICHE

RELAZIONI PREVENIVE

RELAZIONI SANITARIE

RELAZIONI ASSISTENZIALI

RELAZIONI EDUCATIVE

RELAZIONI RICERCHE

RELAZIONI INNOVATIVE

RELAZIONI DIGITALI

RELAZIONI SMART

RELAZIONI GREEN

RELAZIONI SOSTENIBILI

RELAZIONI RESPONSABILI

RELAZIONI ETICHE

La famiglia

RISCATTI E TEMPO LIBERO

Recupero della laurea a rate per evitare l'«incapienza»

In dichiarazione

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1	2	Contributi per previdenza complementare		
				1	2	2
			1.200,00			
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1	2			
			,00			
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI					
			,00			
E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA					
				,00		,00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE					
				,00		,00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO					

Il riscatto. Esempio di un contribuente che ha riscattato ai fini contributivi gli anni di laurea. L'importo totale dei contributi dovuti è di 12mila euro, che è stato rateizzato

in 10 anni. L'importo pagato nel 2012 direttamente dal contribuente (non quindi tramite il proprio datore di lavoro) ammonta a 1.200 euro

La ricongiunzione di periodi assicurativi è interamente deducibile

Luciano De Vico

I contributi previdenziali e assistenziali, obbligatori e volontari, versati all'ente pensionistico di appartenenza sono oneri deducibili dal reddito, da indicare nel rigo E21, colonna 2 del modello 730/2013.

Dal 2001, infatti, oltre ai contributi obbligatori, sono interamente deducibili anche i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, come quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono compresi tra questi anche i contributi per il riscatto degli anni di laurea, qualunque sia la causa del versamento. Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, la deducibilità spetta a prescindere dalla fi-

nalità del contribuente, e quindi possono usufruire dell'agevolazione fiscale i contributi pagati ai fini sia della pensione che della buonuscita (risoluzione n. 298/E del 12/9/2002). Vale il principio di cassa, per cui rileva il momento del pagamento da parte del soggetto passivo.

Chi ha deciso di rateizzare, quindi, potrà beneficiare della deduzione in ciascuno degli anni in cui è stata versata la singola rata. Considerato che in genere l'ammontare dell'importo contributivo dovuto a seguito di ricongiunzioni e riscatti è molto elevato, potrebbe accadere che il versamento in unica soluzione comporti la perdita parziale del beneficio fiscale. Infatti, se gli oneri deducibili sono superiori al reddito complessivo, l'eventuale residuo non può essere portato in deduzione l'anno seguente. È per questa ragione che di solito la rateizzazione può risultare più conveniente, tenuto conto anche della presenza di altri oneri deducibili o detraibili. È importante precisare che, se il prelievo del contributo avviene in busta paga tramite il proprio sostituto d'imposta, quest'ultimo è obbli-

gato a operare la deduzione fiscale in sede di conguaglio. In questa ipotesi quindi l'importo del contributo non deve essere indicato nel 730. Si ricorda in proposito che le spese e gli oneri deducibili già esclusi dal datore di lavoro dalla formazione del reddito di lavoro dipendente sono indicati nel punto 129 del Cud 2013 e descritti analiticamente nelle annotazioni.

La deduzione spetta anche se gli oneri in questione sono stati sostenuti nell'interesse di familiari considerati fiscalmente a carico.

Costituiscono oneri detraibili dall'Irpef nella misura del 19%, invece, i contributi versati per il riscatto del corso di laurea nell'interesse di familiari a carico, da indicare con il codice 32 in uno dei rigi E17, E18 o E19 del modello 730/2013. Si tratta, in particolare, del riscatto degli anni di laurea per i familiari che non hanno ancora cominciato un'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, i quali non possono pertanto usufruire della deduzione descritta in precedenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Salva-Italia non rimanda la pensione

Stop a 65 anni per i ricercatori

DI DARIO FERRARA

Non può approfittare del Salva-Italia per posticipare la pensione a 70 anni il ricercatore universitario che ha superato i 65. Le novità introdotte dal dl 201/11 sui presupposti per il diritto alla quiescenza non travolgono le norme speciali che indicano l'età massima di permanenza in servizio per alcune categorie di dipendenti pubblici: limiti che non sono stati messi in discussione dalla novella, come chiarisce il Tar Emilia-Romagna nella sentenza 201/13.

Limiti invalicabili. Bocciato il ricorso del ricercatore confermato: ha fatto bene l'Ateneo a metterlo a riposo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Troppo semplicistica l'interpretazione proposta, secondo cui la ratio della riforma è il progressivo aumento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva per accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata mentre la necessaria conseguenza sarebbe l'impossibilità di pregiudicare la volontà del lavoratore di permanere in servizio. In realtà la riforma fa salve le discipline speciali inerenti alcuni settori della

pubblica amministrazione diversi dall'Università e chiarisce che restano fermi «i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza», anche per i dipendenti degli Atenei. Insomma: la circostanza secondo cui risultano mutati i presupposti per conseguire il diritto alla pensione non travolge in modo automatico travolgimento le disposizioni speciali che stabiliscono l'età massima di servizio per alcune categorie di dipendenti pubblici, compresi i ricercatori universitari; si tratta infatti di norme che rispondono a specifiche esigenze dei settori in cui quel personale opera, esigenze che il legislatore ha a suo tempo ritenuto meritevoli di un'autonoma regolamentazione e che con il decreto Salva-Italia non ha voluto modificare. Inutile eccepire disparità di trattamento con altre categorie, sollevando dubbi di legittimità: va riconosciuta la discrezionalità del legislatore. Sul piano costituzionale, concludono i giudici amministrativi, il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al minimo, non gode di analoga protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo.



Lavoro - Niente eccezioni per il Durc: nelle Casse edili anche i distaccati da imprese Ue

Cirioli a pag. 37

Protocollo d'intesa tra ministero e parti sociali cancella la deroga finora prevista

Niente eccezioni per il Durc Nelle Casse edili anche i distaccati da imprese Ue

DI DANIELE CIRIOLI

Durc senza più eccezioni. Infatti, anche le imprese comunitarie dovranno iscriversi alla cassa edile i dipendenti distaccati in Italia, al pari delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie. A stabilirlo è il Protocollo d'intesa sottoscritto il 9 aprile 2013 tra ministero del lavoro e parti sociali che mette la parola fine all'unica deroga finora vigente sull'obbligo d'iscrizione dei lavoratori alla cassa edile. Il protocollo prevede, inoltre, uno scambio di dati tra ministero e casse edili a favore delle direzioni territoriali del lavoro (dtl), finalizzato alle verifiche del rispetto del nuovo obbligo.

Imprese Ue. L'intesa ha preso le mosse dall'interpello n. 24/2007 del ministero del lavoro, il quale ha precisato che, mentre le imprese extracomunitarie che operano in Italia sono soggette al vincolo del Durc, le imprese comunitarie ne sono esonerate qualora le stesse possano provare di avere già adempimenti analoghi nel Paese di provenienza.

In particolare, spiegava il ministero all'ordine dei consulenti del lavoro di Bolzano che aveva richiesto i chiarimenti, alle imprese con sede in uno paese extra-Ue che operano distacco di lavoratori dipendenti in Italia si applica l'intera normativa nazionale, compreso l'obbligo di iscrizione alle casse edili e, conseguentemente, il Durc. Invece, in merito alle imprese con sede in uno stato Ue che distaccano lavoratori in altro stato Ue nell'ambito di prestazioni di servizio, il ministero precisava che la normativa comunitaria, tra cui la direttiva 96/71/Ce recepita in Italia con il dlgs n.

72/2000, in materia di distacco di lavoratori presso altri stati membri, garantisce a tali lavoratori l'applicazione delle disposizioni minime in vigore nello stato ospitante, in termini di condizioni di lavoro e occupazione. Per cui l'obbligo d'iscrizione alle casse edili, e di conseguenza quello del rispetto della disciplina sul Durc, sussiste solo se l'impresa non abbia già in essere misure finalizzate a garantire ai lavoratori gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti presso le casse edili come imposti dalla disciplina vigente in Italia.

Le novità. Muovendo da tali precisazioni il protocollo stabilisce che, d'ora in avanti, le imprese comunitarie che distaccano lavoratori in Italia devono iscriversi alla cassa edile, in Italia, il personale distaccato, se nel paese d'origine non è prevista la copertura analoga a quella prevista per i lavoratori nazionali (italiani). In tal caso, alle casse edili, ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva, andrà presentata la documentazione afferente il distacco e, in particolare, il contratto di appalto o di subappalto che giustifichi il distacco; la copia delle buste paga emesse dall'impresa Ue distaccante, nonché la copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, nel caso in cui il lavoratore rimanga iscritto presso l'ente assicuratore del paese d'origine e, infine, il rispetto della condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia.

Il protocollo, ancora, stabilisce che le dtl provvederanno a effettuare le verifiche necessarie presso le casse edili competenti sull'iscrizione dei lavoratori distaccanti.

La novità

- Le imprese comunitarie che distaccano lavoratori in Italia devono iscriversi alla cassa edile il personale distaccato

- L'obbligo ricorre qualora, nel Paese di origine Ue, non sia già prevista una copertura analoga a quella garantita dalle casse edili ai lavoratori italiani

Le casse edili, invece, assumono l'impegno di segnalare alle direzioni territoriali del lavoro eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano.

A tal fine, inoltre, le parti che hanno siglato il protocollo si sono impegnate a promuovere un collegamento diretto per scambiarsi informazioni allo scopo di garantire non solo la regolarità del mercato, ma anche l'adeguamento dei livelli della formazione dei lavoratori distaccati, nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza dei cantieri.

—© Riproduzione riservata—



SOLIDARIETÀ

Fondo Poste Contributo sospeso

DI CARLA DE LELLIS

Prorogata fino a fine anno la sospensione del contributo ordinario di finanziamento del fondo Poste. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 6337/2013. Il contributo, in misura pari allo 0,5%, è destinato al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale delle Poste spa. Con messaggio n. 7760/2012, l'Inps aveva comunicato la sospensione del versamento per il periodo di un anno, dal mese di aprile 2012 al mese di marzo 2013.

Con delibera n. 2/2013, spiega ora l'Inps, è stata disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione fino a dicembre 2013, attesa la disponibilità finanziaria del fondo per le relative spese di gestione con riferimento ai previsti futuri fabbisogni. Pertanto, conclude l'Inps, per il periodo da aprile a dicembre 2013 la procedura Uniemens continuerà a non richiedere il contributo in presenza di codice di autorizzazione «3R».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Nessun nuovo decreto sulla cassa in deroga

Fornero: servono 2,3 miliardi. Grilli sullo sblocca crediti: correzioni se sfioriamo il 3%



FOTO: ANSA

LUISA GRION

ROMA — L'emergenza c'è, ed è talmente grave che per sanarla servirebbe il doppio dei fondi finora considerati. Ma il governo in carica è in scadenza e non può risolvere la scottante questione (trovare i soldi per far sì che chi è rimasto senza lavoro possa andare in cassa integrazione) varando un nuovo decreto. Forse, però, si può "salire" al volo su un provvedimento già in atto: quello sui pagamenti della Pubblica amministrazione.

L'incontro di ieri fra il ministro del Lavoro Fornero e le parti sociali, su come rifinanziare la Cig in deroga per l'intero 2013, si è chiuso con un rinvio. Il ministro ha ammesso la gravità del caso, tanto da annunciare che i fondi necessari ammonterebbero ad almeno 2,3 miliardi: solo pochi giorni fa le stime si aggiravano sul miliardo. Ma raddoppiata la cifra, la soluzione resta da trovare. «Il nostro governo è in scadenza, non possiamo fare decreti», ha detto la Fornero a sindacati e imprese. E parlando di se stessa ha precisato: «Non è facile trovare le

Incontro ministro-parti sociali. Il Tesoro: la Camera può decidere ma trovi la copertura

risorse e certamente non può farlo il ministro da solo». Dunque non basta l'impegno del Lavoro: sul fatto concordano anche i sindacati che hanno chiesto un nuovo incontro a Palazzo Chigi alla presenza del premier Monti e del ministro Grilli. Richiesta appoggiata pure dalla Fornero: «Supereremo le resistenze», ha assicurato, riferendosi alle divergenze di vedute con Grilli.

Il titolare dell'Economia - si sa - non sembra convinto dell'emergenza del caso («i soldi ci sono e il governo non lascia spese scoperte», ha detto solo qualche giorno fa), ma il pressing delle ultime ore deve aver lasciato il segno. I sindacati, che ieri hanno protestato unitariamente di fronte a Montecitorio, hanno fatto notare che, senza interventi sulle risorse, entro la fine dell'anno 500-700 mila lavoratori rischiano di restare senza ammortizzatori sociali e senza reddito. Ecco quindi che lo stesso Grilli ieri sera ha suggerito la via d'uscita. Il governo ha le valigie pronte e non può fare altri decreti, ma le Camere possono inserire il rifinanziamento della Cig su un treno veloce già in viaggio: il decreto dei pagamenti che la Pubblica amministrazione deve alle imprese. Varato un paio di settimane fa, dovrà essere convertito in legge fra una quarantina di giorni e la presidente della Camera Laura Boldrini ha subito fornito la sponda: «Con la Commissione speciale siamo in grado di esami-

IN PIAZZA

Un'immagine della manifestazione di ieri davanti a Montecitorio, organizzata da Cgil, Cisl e Uil

I punti



LA CIG IN DEROGA

Per rifinanziare la Cassa integrazione in deroga servono non meno di 2,3 miliardi



A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori subordinati non assistiti dalla Cassa integrazione guadagni






nare in assoluta tempestività qualsiasi provvedimento urgente», ha precisato. Resta la questione delle risorse: «Il Parlamento deve trovare le coperture necessarie» ha sottolineato Grili. Quelle per i pagamenti delle P.a. ci sono: «Quattordici miliardi in cassa, 26 attivabili dallo Stato». Ora si trovino altri fondi per la Cig. Ma l'importante, raccomanda il ministro, è far sì che il deficit non sfori il tetto del 3% sul Pil. Dove pescare i soldi? Il sindacato qualche idea ce l'ha, anche se ieri, nella protesta davanti a Montecitorio, si è beccato i fischi di alcuni lavoratori che lo hanno accusato di essersi occupato del tema in ritardo. «Si rinviino le spese militari già programmate, paghino il conto le ~~rendite finanziarie~~ e i grandi patrimoni», ha suggerito Susanna Camusso, leader della Cgil. Se la risposta non arriverà, presto si tornerà in piazza, promettono la Cgil stessa, Cisl e Uil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPECIALE 

FONDI SANITARI, AGIRE A LIVELLO COLLETTIVO

LA SANITÀ INTEGRATIVA È BEN PERCEPITA E SVILUPPATA IN ITALIA. MANCA PERÒ ATTENZIONE ALL'ASPETTO SOCIALE PER RICOMPREDERE LE CATEGORIE PIÙ BISOGNOSE. UN ESEMPIO PUÒ ESSERE IL MODELLO VIRTUOSO DEI FONDI SANITARI E DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La percentuale degli italiani che godono di una copertura sanitaria integrativa è circa il 20%, per un totale di **293 fondi sanitari**, censiti nel 2011 (254 hanno titolo ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa), di cui quasi il 90% è destinato a specifiche collettività (fondi chiusi), mentre solo l'11% è costituito da fondi aperti.

Il numero degli iscritti è pari a **3,4 milioni**, ma stime effettuate sulla base dei contenuti dei contratti collettivi recentemente stipulati evidenziano una platea potenziale di oltre 6 milioni di aderenti, cui corrispondono oltre **10 milioni** di beneficiari. Questo lo stato dell'arte dei fondi sanitari in Italia.

“Il dibattito sull'assistenza integrativa – spiega **Laura Crescentini**, coordinatore tecnico di **Assoprevidenza** – si è fatto sempre più attuale, a causa dell'incapacità del Servizio sanitario nazionale di fornire una risposta adeguata agli accresciuti bisogni della popolazione. Non è un caso che l'Italia, rispetto agli altri paesi **Ocse**, si caratterizzi per una quota elevata di spesa privata (22% della spesa totale), di cui quasi il 90% è sostenuto direttamente dalle famiglie, che affrontano una spesa media annua di 1.117 euro, di cui quasi il 44% è costi-

tuito dai farmaci, il 19% da assistenza specialistica e cure odontoiatriche e il 5% da assistenza agli anziani o disabili”.

Questo ha portato la Sanità a divenire un fattore di impoverimento delle famiglie. “Nel 2009 – conferma Crescentini – l'1,2% delle famiglie (quasi 300 mila) si è impoverito a causa di spese sanitarie e il 2,7% (quasi 680 mila) ha sostenuto spese sanitarie elevate (c.d. catastrofiche, ovvero che superano il 40% della capacità di spesa della famiglia stessa)”.

FONDI SANITARI: UNA SOLUZIONE

In aiuto arriva l'assistenza sanitaria integrativa che ha il duplice vantaggio di offrire prestazioni non coperte dal Ssn (prestazioni odontoiatriche ad esempio) e di ovviare al problema delle liste di attesa. Il tutto a costi contenuti e con la possibilità, per i lavoratori dipendenti in presenza di accordi collettivi, di usufruire del contributo aziendale.

“L'adesione di tipo collettivo – spiega Crescentini – mette in comune il rischio, attivando quella solidarietà fra sani e malati che consente di ottenere condizioni vantaggiose, sia sotto il profilo economico sia con rife-

rimento ai contenuti e all'estensione della copertura. Ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di usufruire del contributo aziendale, senza dire che i lavoratori dipendenti possono dedurre le contribuzioni versate sino a un massimo di 3.615 euro l'anno, a condizione che il fondo destini almeno il 20% delle risorse al finanziamento di prestazioni odontoiatriche e/o prestazioni per la copertura di non autosufficienza.

I lavoratori autonomi, invece, possono iscriversi individualmente a una **società di mutuo soccorso**, stipulare una polizza con una compagnia di assicurazione o aderire a fondi sanitari dedicati ad alcune categorie di lavoratori autonomi o professionisti; in questo caso, i lavoratori si associano per godere dei vantaggi economici offerti dalla *socializzazione del rischio*".

La percentuale di italiani che gode di una copertura sanitaria, però, è ancora inferiore all'effettivo bisogno e qui si intravedono le criticità di un settore dalle grandi potenzialità. "La copertura – conferma Crescentini – appare selettiva sotto più di un profilo: **territoriale**, laddove a una maggiore presenza di aziende corrisponde una maggiore diffusione della copertura; **reddituale**, ovvero, per le coperture assicurative individuali, il livello dei premi non sempre è fronteggiabile dai singoli; **adeguatezza**, spesso sono escluse le categorie che più ne hanno bisogno, quali bambini e anziani". La criticità maggiore, quindi, riguarda le polizze individuali: dove manca l'aspetto collettivo, aumentano limitazioni, vincoli e premi e, dalle coperture (in particolare da quelle di non autosufficienza), sono escluse le categorie che più sono bisognose, ovvero le persone anziane. Purtroppo tale criticità si riscontra spesso anche nei fondi sanitari, laddove sono esclusi i pensionati, per il fatto di non rientrare più in un di-

CENSITI NEL 2011:



ITALIANI CON
COPERTURA
INTEGRATIVA



FONDI SANITARI

10
MILIONI DI
BENEFICIARI

>6
MILIONI
POTENZIALI

3,4
MILIONI DI
ISCRITTI

scorso collettivo dato dalla posizione lavorativa, mentre di regola ciò non si verifica nell'ambito delle società di mutuo soccorso. Un'opportunità per superare tale impasse può essere data dall'organizzazione di forme di assistenza sanitaria integrativa a livello territoriale. "Serve – spiega Crescentini – uno sforzo sia dal lato normativo, laddove non c'è una regolamentazione precisa che, se da un lato, ha agevolato la diffusione della sanità integrativa consentendo di svilupparsi seguendo i bisogni dei lavoratori/cittadini, dall'altro ha lasciato allo sbaraglio un settore che reclama maggiori obblighi sociali; sia dal lato assicurativo, che deve valorizzare soluzioni di tipo collettivo che prevedano la copertura anche degli anziani, con forme di mutualizzazione del rischio".

In conclusione, la sanità integrativa è ben percepita dagli italiani, anche perché fornisce da subito vantaggi e risultati, ma serve più attenzione agli aspetti sociali. "È necessario – conclude Crescentini – lavorare sulla dimensione collettiva per mantenere l'equità e l'universalità del sistema, superando le criticità di tipo sociale". L.S.

SPECIALE 

CHIAREZZA E FLESSIBILITÀ

di BENIAMINO MUSTO

INCREMENTO DELLA RACCOLTA PREMI, ATTRAVERSO IL LANCIAMENTO DI NUOVI PRODOTTI PROTECTION, A PARTIRE DAL SECONDO SEMESTRE DI QUEST'ANNO. È QUESTO L'OBIETTIVO DELLA STRATEGIA DI CNP ITALIA, ILLUSTRATA DAL COUNTRY MANAGER MARCELLO MAZZOTTI

Attiva nel nostro Paese da quasi un decennio, **Cnp Italia** si è guadagnata un posto di primo piano nel campo della bancassicurazione. La branch italiana è la diretta emanazione della casa madre francese, **Cnp Assurances**, che attualmente è la prima compagnia vita del mercato transalpino, con una quota di mercato del 18%, sostenuta da 24 milioni di assicurati attraverso 28 mila punti vendita. "Abbiamo introdotto sul mercato italiano nuovi concetti di marketing e di vendita - spiega **Marcello Mazzotti**, direttore di Cnp Italia -. Nell'azienda da quasi dieci anni, Mazzotti ne è diventato il country manager nel 2008. La compagnia in questi anni si è decisamente focalizzata sul proprio *core business*: la *Creditor protection insurance*. Cnp opera attraverso accordi commerciali con banche e istituti finanziari specializzati nell'erogazione del credito, proponendo soluzioni assicurative personalizzate, sia nel settore bancario, che in quello assicurativo (con accordi di riassicurazione): nel primo, collabora con istituti del calibro di Bpm, Crédit Agricole e Banca Popolare di Bari, nel secondo con compagnie come Cattolica, Aviva e Uniqa. Nel 2011 Cnp Italia ha raccolto premi per un totale di 180 milioni di euro, grazie a un portafoglio di 120 prodotti basati su una quarantina di partnership.

INNOVAZIONE E CAPACITÀ DI SERVIZIO

"Il nostro punto di forza - sottolinea Mazzotti - sta nella capacità di innovazione di prodotto e di servizio: ad esempio ci avvaliamo di un software assuntivo totalmente *web-based* e di facile personalizzazione". Nella liquidazione dei sinistri, inoltre, Cnp può contare sul know how della casa madre che, utilizzando una procedura certificata, è capace di garantire il pagamento delle spettanze in pochi giorni. "Oltre al prodotto, forniamo ai nostri partner - precisa Mazzotti - un accompagnamento costante alla rete e all'assicurato, grazie a una gestione completa del post vendita. Nel secondo semestre di quest'anno - rivela Mazzotti - lanceremo



nuovi prodotti con i quali puntiamo ad ampliare l'offerta assicurativa".

Gli obiettivi 2013 della compagnia sono molto chiari: "un nuovo posizionamento nell'offerta di soluzioni assicurative legate alla Protection (infortuni, *Tcm* ed *Ltc*) e l'ampliamento dei canali distributivi come, ad esempio, quello dei broker. Il successo della proposizione di questi prodotti, secondo Mazzotti, "passa dalla corretta analisi dei bisogni del cliente che risulta necessaria per offrire una adeguata risposta assicurativa. È un processo molto sfidante - ammette - ma sono certo che gli intermediari sono sempre più consapevoli della necessità di approcciare il mercato con una logica di servizio". Importante è riuscire a far percepire la differenza delle diverse proposte assicurative. "I prodotti devono dunque essere semplici sia nel concept che nella loro gestione commerciale".